



**REGIONE LAZIO**

**ORIGINALE**

**COPIA**

**XI COMUNITA' MONTANA  
DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI**

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA**

Atto N° <b>37</b> Del <b>09.05.2013</b>	<b>OGGETTO: Contratto decentrato integrativo 2013/2015 – Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 65 del D. Lg.vo 150/2009, nonché alle disposizioni del titolo III dello stesso.</b>
--	--

L'anno **Duemilatredici** questo giorno **nove** del mese di **maggio** dalle ore 9,00 e s. nella sede della Comunità

**LA GIUNTA**

si è riunita con la presenza dei signori:

	PRESENTE
Giuseppe DE RIGHI	<b>P</b>
Gaetano BARTOLI	<b>P</b>
Vincenzo CASAGRANDE	<b>P</b>

Presiede il Dott. Giuseppe De Righi  
Assiste il Segretario Dr. Rodolfo SALVATORI

**DATO ATTO** che l'art. 40, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dal D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, al comma 3 stabilisce: "La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica";

**VISTA** l'intesa per l'applicazione dell'Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 ai comparti contrattuali del settore pubblico, firmata il 30 aprile 2009 che, tra l'altro conferma la presenza di due livelli di contrattazione (nazionale e aziendale o territoriale) e dispone la durata triennale tanto per la parte economica che per quella normativa.

**VISTO** il combinato disposto di commi 2 e 4 dell'art. 65 del D. Lgs. 150/2009 ai sensi dei quali i contratti collettivi decentrati integrativi degli enti locali cessano di avere efficacia con il 31.12.2012 e non saranno ulteriormente applicabili per espressa disposizione di legge;

**RITENUTO** necessario, ai fini della stipula del contratto decentrato integrativo per il triennio 2013/2015, stabilire le direttive alle quali dovrà attenersi la delegazione trattante di parte pubblica;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione costituisce un mero atto di indirizzo;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi della normativa vigente;

**A VOTI** unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

- 1. di approvare** il documento di indirizzo al quale dovrà attenersi la delegazione trattante di parte pubblica che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale redatto ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 150/2009 nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto;
- 2. Con separata e unanime** votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

## DOCUMENTO DI INDIRIZZO

### Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari:
  - D.Lgs. 165/2001 "Testo unico sul pubblico impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2, comma 2,5,7, comma 5, 40, commi 1, 3-bis e 3 quinquies, 45, commi 3 e 4;
  - D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare artt. 16,23 e 31;
  - D.Lgs. 141/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione delle produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15" che interviene – anche con norme di interpretazione autentica – sugli artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l'articolo 6;
  - D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" in particolare articolo 9, commi 1, 2bis, 17 e 21;
  - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (adeguato alla Riforma Brunetta – D. Lgs. 150/2009), adottato con delibera di giunta n. 25 del 26.04.2011;
  - Sistema di valutazione del personale, approvato con deliberazione della giunta n. 67 del 08.11.2011 e delibera di giunta n. 37 del 10.07.2012 di ulteriori indirizzi operativi su valutazione dei dirigenti e posizioni organizzative;
  - CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali vigente;

### Oggetto dell'adeguamento

#### a) Definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva ed alla legge

Il D. Lgs. N. 150/2009, ha ridefinito la distinzione tra gli ambiti negoziali e ambiti disciplinatori unilaterali, pubblici e datoriali, propri delle amministrazioni, stabilisce espressamente che alla contrattazione collettiva (nazionale e, nei limiti da questa stabiliti, decentrata integrativa) spetta determinare "i diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro" (attuale formulazione dell'art. 40, comma 1, D.Lgs. N. 165/2001).

In particolare, restano comunque escluse dalla contrattazione collettiva:

- le materie attinenti all'organizzazione degli uffici (rif. Artt. 2, comma 1, e 6, comma 1 D.Lgs n. 165/2001);
- le materie oggetto di altri moduli di partecipazione sindacale (art. 9 D.Lgs n. 165/2001);
- le materie afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali;
- le materie sotto riserva di legge e regolamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), n. da n. 1 a n. 7, legge n. 421/1992.

E' anche specificato nell'ultimo periodo della medesima disposizione di legge (art. 40 c.1), che la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge, nelle seguenti materie:

- sanzioni disciplinari;
- valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio;
- mobilità;
- progressioni economiche.

Allo scopo di inquadrare correttamente il campo di analisi, occorre preliminarmente precisare che la disposizione di cui si tratta è riferita, in via generale, alla contrattazione collettiva intesa nel suo insieme, quindi sia nazionale che decentrata integrativa. Pertanto i suddetti ambiti e limiti contrattuali sono da ritenersi vincolanti anche a livello decentrato, rimarcando che la contrattazione decentrata integrativa deve restare in ogni caso circoscritta ai soli oggetti e ambiti rimessi alla sua competenza dal ccnl;

Non possono trovare residenza nei contratti decentrati discipline che afferiscono a istituti la cui definizione non è demandata alla contrattazione, in quanto riservati alla legge e ai regolamenti (ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 6 del D.Lgs n. 165/2001, nonché al Titolo II del D. Lgs n. 150/2009, ovvero al potere datoriali (art. 5, comma 2 e 40, comma 1 D. Lgs. n. 165/2001); tali materie, da rimuovere dai contratti decentrati che ancora ne contengono riferimenti, devono trovare regolazione in specifiche e autonome discipline unilaterali degli enti, che costituiscono oggetto di informazione e confronto con le rappresentanze sindacali, ai sensi delle vigenti norme sulla partecipazione sindacale.

#### **b) Previsioni del Titolo III del D. Lgs n. 150/2009**

Le previsioni del contratto decentrato dovranno essere rese coerenti con i principi recati dal Titolo III del D.Lgs n. 150/2009, che, come noto, impone agli enti ed amministrazioni di promuovere il *merito ed il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche*, nonché di valorizzare i dipendenti, che conseguono le migliori performance attraverso *l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera*.

Vietando la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance, la cui erogazione può avvenire solo sulla base di adeguati sistemi di misurazione e valutazione coerenti con i principi contenuti nel D. Lgs. n. 150/2009.

Per la contrattazione decentrata integrativa, vengono messe in rilievo, principalmente, le disposizioni che attengono: *all'attribuzione di premi di produttività e miglioramento dei servizi*, in stretta correlazione all'introduzione dei nuovi sistemi di valutazione della performance (artt. 18 e 19; la contrattazione è ammessa, nella materia della valutazione delle prestazioni, ai soli fini della corresponsione del trattamento accessorio e nei limiti stabiliti dalla legge); *all'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali*, attivabili selettivamente sulla base dei risultati conseguiti e dello sviluppo delle competenze professionali, esclusivamente nei confronti di una quota limitata di personale (art. 23).

L'intervento di rivisitazione dei contratti decentrati dovrà essere finalizzato ad una riqualificazione della spesa, rendendo la stessa conforme al vigente quadro normativo, vale a dire, anche a parità di risorse e a salvaguardia dei livelli retributivi individuali, coerente con le previsioni legislative e contrattuali in materia e finalizzata ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance.

**Ai sensi degli artt 53 e 55 della Legge 8 Giugno 1990 n° 142;  
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il loro parere di cui al seguente prospetto**

<b>AREA AA.GG e SETTORE FINANZIARIO</b>	<b>Per quanto concerne la regolarità tecnica e tecnico contabile esprime parere favorevole.</b>  <b>La copertura finanziaria è assicurata al CAP. _____ del Bilancio di Previsione .....</b>  <b>Data 09.05.2013</b> <b>Il Responsabile Dr. Rodolfo Salvatori</b>
<b>AREA TECNICA</b>	<b>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere</b>  <b>Data</b> <b>Il Responsabile Geom. Giovanni Libertini</b>
<b>AREA SVILUPPO SOCIO- ECONOMICO</b>	<b>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere</b>  <b>Data</b> <b>Il Responsabile Arch. Antonello M. Stefanini</b>
	<b>DELIBERAZIONE N° 37/2013</b>

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Rodolfo Salvatori**

**IL PRESIDENTE  
Dr. Giuseppe De Righi**

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo pretorio comunitario per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ così come prescritto dall'art. 124 comma 2° del D.L.vo 267/2000;

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ così come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo 267/2000;

E' stata comunicata con lettera prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, alla Prefettura di Roma, in quanto concerne materie di cui all'art. 135 del D.L.vo 267/2000;

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

perchè dichiarata immediatamente eseguibile.

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione così come previsto dall'art. 134 comma 3° del D.L.vo 267/2000;

Dalla Residenza Comunitaria, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Rodolfo SALVATORI**